

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1186)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(GASPARI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1973

Sussidio integrativo dello Stato  
in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto la collettività eroga a titolo di soccorso giornaliero un sussidio in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico. Tale sussidio nella misura per ultima stabilita dalla legge 3 giugno 1971, n. 404, varia a seconda che l'infermo sia o meno ricoverato, mentre per i familiari a carico il sussidio è ero-

gato fino a 24 mesi dopo la morte dell'infermo.

Tale forma di assistenza è peraltro integrativa di quella principale a carattere sanitario, e anche se i progressi della medicina consentono di considerare non più pericolosa come per il passato l'infezione da lebbra, occorre ancora fare ulteriori sforzi per

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stradicare la malattia oggi limitata a pochi casi (1) circoscritti in alcune Regioni del Paese.

(1) Prospetto consistenza hanseniani al gennaio 1973:

REGIONI	Hanseniani a domicilio	Hanseniani ricoverati	Totale hanseniani	Familiari a carico
1) Calabria .....	83	34	117	153
2) Puglia .....	56	56	112	87
3) Liguria .....	61	24	85	54
4) Campania .....	18	14	32	33
5) Toscana .....	19	6	35	27
6) Piemonte .....	9	5	14	16
7) Lazio .....	9	2	11	7
8) Basilicata .....	8	2	10	8
9) Lombardia .....	7	1	8	6
10) Emilia Romagna ..	5	2	7	9
11) Molise .....	2	5	7	4
12) Veneto .....	3	—	3	1
13) Abruzzi .....	2	—	2	—
14) Marche .....	—	—	—	—
15) Umbria .....	—	—	—	—
REGIONI A STATUTO SPECIALE				
16) Sicilia .....	47	26	73	61
17) Sardegna .....	25	7	32	38
18) Trentino-A.A. ....	3	—	3	1
19) Valle d'Aosta .....	—	—	—	—
20) Friuli-V.G. ....	—	2	2	—
TOTALE .....	367	186	553	505

Sembra qui opportuno ricordare che in materia di assistenza sanitaria la primaria competenza normativa e amministrativa delle Regioni consente di dare luogo ai provvedimenti più opportuni per venire incontro a tali infermi.

Peraltro attesa l'attuale fase di rodaggio dell'organizzazione regionale, ed in presenza di pressanti e drammatiche richieste da parte degli infermi lebbrosi e dei loro familiari, il Governo, in considerazione della lievitazione del costo della vita registrato nell'ultimo anno, con il presente disegno di legge intende offrire una integrazione al sussidio già erogato, a titolo eccezionale e con carattere di urgenza.

All'onere, valutato in lire 390 milioni, si provvede mediante utilizzazione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riducendo gli accantonamenti relativi all'ordinamento penitenziario, quanto a lire 350 milioni, e al rilevamento dei dati sulla circolazione stradale e sui costi delle infrastrutture (CFF), per la residua somma di lire 40 milioni.

Tale somma, come disposto dall'articolo 2, verrà corrisposta alle Regioni interessate le quali fin dall'inizio del corrente anno hanno anticipato le somme necessarie all'integrazione del sussidio.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A decorrere dal 1° gennaio 1973, il sussidio corrisposto ai beneficiari previsti dalla legge 3 giugno 1971, n. 404, è integrato a carico dello Stato, nella misura di lire 1.000 giornaliera.

**Art. 2.**

Nelle Regioni a statuto ordinario l'integrazione del sussidio indicata nell'articolo precedente è corrisposta agli aventi diritto, dalle Regioni medesime, con rimborso dei relativi importi da parte dello Stato.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1973 in lire 390 milioni, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.